

Alpeggio in Trentino 2026

Nuove direttive per la Monticazione

Con la [deliberazione n. 589 del 24 aprile 2026](#), sono state approvate le direttive per la gestione del bestiame (bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini) durante il periodo di alpeggio. L'obiettivo primario è garantire la **tracciabilità degli animali** e il mantenimento degli **standard sanitari** del territorio provinciale.

Garanzie Sanitarie e Requisiti di Ammissione

L'accesso agli alpeggi è subordinato al possesso di specifici requisiti sanitari, differenziati per specie:

- **Bovini:** È richiesto lo status di indennità per malattie quali Brucellosi, Leucosi bovina enzootica e Tubercolosi. Per la Paratubercolosi, i capi positivi non possono essere alpeggiati, mentre per quelli "dubbi" sono previste restrizioni sulla separazione dai capi giovani.
- **Ovini e Caprini:** L'ammissione è vincolata all'indennità da Brucellosi. È inoltre previsto l'obbligo di trattamenti acaricidi per i caprini in specifiche zone (es. Val di Fiemme e Primiero) prima della demonticazione.
- **Equini:** Devono risultare controllati per l'Anemia Infettiva Equina con tempistiche variabili (da 1 a 3 anni) in base al rischio dello stabilimento di origine.
- **Suini:** È prescritto il divieto assoluto di somministrazione di rifiuti alimentari e l'obbligo di misure di biosicurezza per prevenire il contatto con la fauna selvatica (prevenzione Peste Suina Africana).

Adempimenti Amministrativi e Movimentazioni

- **Comunicazione preventiva:** Il responsabile del pascolo deve comunicare al Servizio Veterinario dell'Asuit, almeno 15 giorni prima della monticazione, il numero di capi, l'azienda di origine e le date previste di arrivo e partenza.
- **Documentazione:** Ogni spostamento deve essere scortato dal documento di accompagnamento informatizzato e dalle relative attestazioni sanitarie in Banca Dati Nazionale (BDN).
- **Registrazione farmaci:** I trattamenti medicinali effettuati in alpeggio devono essere regolarmente inseriti nel registro elettronico dei trattamenti.

Gestione delle Emergenze e Sanzioni

Viene stabilito l'obbligo di denuncia immediata per ogni sospetto di malattia infettiva, aborto o decesso di animali in alpeggio. In caso di violazione delle direttive o mancanza dei requisiti sanitari, l'Asuit dispone il rientro immediato degli animali al luogo di origine (entro 3 giorni) e applica le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.